



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO BOVINO E AVICOLO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). "SOCIETÀ AGRICOLA BOZZATO S.S." – COMUNE DI ARZERGRANDE (PD):

1. Rispettare le indicazioni contenute nell' "Atto d'impegno d'obbligo" per la realizzazione di taluni interventi di compensazione ambientale in Comune di Arzergrande nell'ambito della realizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola, approvato con verbale di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Arzergrande n. 132 del 23 novembre 2013, e pervenuto con nota protocollo n. 522482 del 2 dicembre 2013;
2. Rispettare la prescrizione emersa in sede di conferenza di servizi del 12 novembre 2013, ossia prevedere, prima dell'avvio dell'impianto, un'indagine olfattometrica così detta "in bianco" in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725/2004;
3. Rispettare l'ulteriore prescrizione emersa in sede di conferenza di servizi del 26 febbraio 2014, ossia, le acque di lavaggio contaminate dal disinfettante, impiegate per la disinfezione dei piazzali, dovranno essere raccolte in apposite vasche e smaltite come rifiuto da ditta specializzata;
4. Rispettare la prescrizione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, contenuta nella nota protocollo n. 544633 dell'11 novembre 2013, ossia:
  - a. la tipologia di mitigazione proposta sia necessariamente potenziata anche in ragione delle modifiche sopra descritte, prevedendo la messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi autoctoni ed ecologicamente adatti al sito non su filare rettilineo ma utilizzando un sesto di impianto maggiormente naturalizzato con tipologia di "macchia boscata".
5. Rispettare le ulteriori prescrizioni trasmesse dalla Soprintendenza dei beni archeologici del Veneto, per il tramite della sopra citata nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, protocollo n. 4752 del 26 febbraio 2014, ossia:
  - a. la mitigazione proposta dovrà essere realizzata contestualmente all'impianto.
6. Rispettare le prescrizioni trasmesse dalla Soprintendenza dei beni archeologici del Veneto, per il tramite della sopra citata nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, protocollo n. 4752/2014, ossia:
  - a. le opere comportanti manomissione del suolo siano condotte con assistenza archeologica specializzata continua (i cui standard sono consultabili all'indirizzo [www.archeopd.it](http://www.archeopd.it) Newstandard). Eventuali rinvenimenti dovranno essere immediatamente segnalati ai sensi di quanto disposto dagli art. 90 e 91 del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di ritrovamenti fortuiti, comunicando in ogni caso alla competente Soprintendenza (Archeologica) la data di inizio dei lavori che comprendono opere di manomissione del suolo e il nominativo del professionista incaricato o della società preposta all'assistenza archeologica.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole trasmesso dall'ULSS n. 16, Padova UOC Igiene e Sanità Pubblica, ora Azienda ULSS 6 Euganea, con nota protocollo n. 80474 del 25 febbraio 2014, ossia:
  - a. a ridosso della recinzione di "tipo A" come indicata nella planimetria presentata in data 14.11.2013 che separa l'allevamento zootecnico dalla strada di ingresso all'impianto di biogas, siano messe a dimora specie vegetali con funzione di schermatura;
  - b. nessuna comunicazione o passaggio pedonale, carrabile e di ogni altro tipo, dovrà essere realizzata tra l'area del nuovo impianto di biogas e l'area di pertinenza dell'allevamento zootecnico;
  - c. la strada di ingresso all'impianto in "pavimentazione stradale permeabile" sia realizzata con larghezza adeguata al carico veicolare di transito e sia mantenuta in perfette condizioni di utilizzo e stabilità, allo scopo di prevenire sconnessioni, ristagni d'acqua, sollevamento di polveri e ogni altro incidente;
  - d. durante il caricamento dell'impianto con letame proveniente da aziende zootecniche esterne, siano adottati adeguati e idonei sistemi meccanici di trasferimento del materiale in modo da evitare fuoriuscite e/o spandimenti di ogni genere [non è approvato il sistema di caricamento attraverso l'uso



d3872f77



- della pala meccanica che raccogli il materiale dal carro carrabile come indicato nella relazione tecnica];
- e. la vasca interrata di raccolta dei liquami sia dotata di un sistema che garantisca la chiusura delle aperture di ispezione e/o caricamento come indicate in progetto, al fine di evitare ogni forma di esalazione molesta. Tali ispezioni dovranno essere mantenute chiuse durante le fasi di non utilizzo garantendo nello stesso tempo, se necessario, ogni condizione di sicurezza (sfiati, inciampo, ecc.);
  - f. la pavimentazione in calcestruzzo esterna a servizio della zona della tramoggia e di caricamento del materiale di origine agricola e sottoprodotti aziendali zootecnici (insilato di mais, letame, liquame, pollina) sia dimensionata in modo da garantire un adeguato spazio per le manovre dei mezzi meccanici in servizio, senza interessare le aree limitrofe realizzate in erba e pavimentazione permeabile;
  - g. le pavimentazioni impermeabili, che non permettano l'assorbimento nel suolo e che favoriscano una facile pulizia e periodica disinfezione, siano dotate di pozzetti e di caditoie di raccolta dell'acqua, con allontanamento secondo le prescrizioni e le modalità impartite dai settori competenti;
  - h. durante il normale funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di caricamento e nei movimenti di sosta per le attività di manutenzione, dovranno essere realizzate tutte le misure tecniche – organizzative e di gestione disponibili e attuabili, al fine di evitare diffusione di odori sgradevoli che recano danno o molestia alle residenze sparse e residenze concentrate;
  - i. siano rispettati i parametri riferiti all'inquinamento acustico prodotto dal funzionamento degli impianti tecnologici, delle parti meccaniche in movimento e degli automezzi di transito; tale valutazione, con le relative misure di prevenzione e di protezione, dovranno essere considerate per tutti gli ambienti di vita e di lavoro, nonché per gli ambienti animali;
  - j. sia rispettata la normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (C.R. 38/87 con DGR n. 1887 del 27 maggio 1997 e D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs n. 106 del 3 agosto 2009), con particolare riferimento all'obbligo di predisporre già in fase progettuale, dispositivi (scale, passerelle, agganci, parapetti, ecc.) per l'effettuazione in sicurezza delle operazioni di manutenzione di coperture, lucernai, impianti ecc, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla DGRV n. 2774/2009 e DGRV n. 97/2012;
  - k. siano valutate e predisposte tutte le misure di sicurezza necessarie e tutelare la salute degli operatori autorizzati alle attività di manutenzione programmata ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti (DLGA n. 81/08 e DLGS n. 106/09 e ss.mm.ii.). Particolare attenzione dovrà essere posta nelle attività in ambienti confinati data la pluralità di rischi a cui i lavoratori possono essere esposti;
  - l. l'impianto di lavaggio a servizio dell'impianto di biogas sia posizionato e realizzato nella strada di ingresso in prossimità del cancello di tipo B, come rappresentato nella tav. A37 del 14 novembre 2013 e come accordato nell'incontro del 14 novembre 2013 presso il settore veterinario. La procedura di lavaggio deve interessare la ruota e la scocca dell'automezzo;
  - m. considerata la tipologia dei mezzi pesanti che interesseranno la viabilità di via Arzaron, si demanda ai competenti uffici comunali del comune di Arzergrande ogni valutazione e predisposizione di tutte le misure atte a garantire la salvaguardia di pedoni e ciclisti che percorrono la viabilità di via Arzaron e limitrofe, nonché l'ottimale mantenimento delle condizioni del manto stradale relative banchine di transito;
  - n. si ritiene indispensabile predisporre, al fine del corretto utilizzo e funzionamento dell'impianto, dettagliate procedure operative da impartire al personale incaricato alla gestione e conduzione dell'impianto stesso;
  - o. tutte le attività di manutenzione programmata ordinaria e straordinaria dell'impianto di biogas, compresi gli impianti tecnologici connessi, le attrezzature e le infrastrutture presenti, siano tracciabili da appropriata documentazione;
  - p. siano definite precise procedure di autocontrollo, con verifica documentale della qualità del digestato prima dello spandimento nel terreno, anche ai fini di ricerca di inquinanti ambientali persistenti;
  - q. onde evitare l'insorgenza di segnalazioni e/o esposti da parte dei residenti di via Arzaron e vie limitrofe all'impianto in questione, si ritiene opportuno sia definito un orario di lavoro per lo scarico dei liquami subordinato al periodo stagionale e alle condizioni meteorologiche (vedasi regolamento di igiene del comune di Arzergrande).
8. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole trasmesso dalla Provincia di Padova, Settore Ambiente – Servizio Ecologia, pervenuto con nota protocollo n. 553419 del 17 dicembre 2013, ossia:



d3872f77



- a. le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato alla domanda, nonché in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare al D.P.C.M. 8 luglio 2003;
  - b. gli impianti delle linee da demolire dovranno essere rimossi entro sei mesi dalla messa in esercizio dei nuovi impianti ed avviati al recupero o idonei siti di smaltimento, ai sensi della parte quarta del D Lgs n. 152 del 3 aprile 2006;
  - c. i ripristini dei luoghi dovranno essere eseguiti a regola d'arte in conformità all'uso del territorio;
  - d. a norma dell'art. 14 della L.R. n. 24/1991, le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre i tre anni dall'inizio del loro esercizio;
  - e. la data di messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Provincia di Padova.
9. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0570806), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-19/02/2013-0235166).
10. Rispettare le condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di bonifica Bacchiglione, pervenuto con nota protocollo n. 471906 del 31 ottobre 2013, ossia:
- a. le opere idrauliche dovranno essere realizzate in conformità alla relazione di invarianza idraulica di progetto e agli elaborati grafici Tavole nn. A01, A32 E A36, allegati al progetto;
  - b. dovrà essere garantito il deflusso idraulico delle aree circostanti, eventualmente attraverso uno scarico il quale risulti indipendente dalla rete interna all'ambito d'intervento in esame;
  - c. a fronte dell'impermeabilizzazione del territorio in seguito alle opere di urbanizzazione, si prescrive che all'interno dell'area d'intervento siano creati volumi d'invaso per una quantità almeno pari a quanto indicato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati al progetto;
  - d. gli invasi dovranno costituire un sistema chiuso con il recapito esterno, saranno recuperati completamente attraverso la rete di raccolta di acque meteoriche e il bacino d'invaso, previsti all'interno dell'ambito;
  - e. gli invasi richiesti dovranno essere invasati sotto la soglia stramazzante ubicata all'interno del manufatto di regolazione della portata costituito da un sostegno idraulico dotato di luce di fondo tarata per lo scarico di 10 l/sec/ha;
  - f. la rete di acque meteoriche dell'area interessata dovrà scaricare a sud nella fossatura privata afferente allo scolo demaniale "Schilla";
  - g. la manutenzione di tutto il sistema sopra descritto (pulizia delle condotte e del bacino d'invaso) con cadenza almeno annuale, sarà a completo carico dei richiedenti e futuri aventi diritto;
  - h. fissare il piano d'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20-40 cm rispetto al piano stradale o al piano di campagna medio circostante;
  - i. limitare la permeabilizzazione del suolo. In particolare le pavimentazioni dei parcheggi dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza, con l'unica deroga per i parcheggi destinati alle persone portatrici di handicap;
  - j. i pluviali, ove possibile, dovranno scaricare superficialmente.
11. Gestire l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
- a. termostatazione fermentatori anaerobici (747 MWh/anno);
  - b. strutture agricolo-produttive – sala quadri e pompe (5,6 MWh/anno).
- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
14. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e



d3872f77



- comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
15. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
    - a. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Padova 2, il 7 maggio 2013, al n. 3194, serie 3);
    - b. materiale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Padova 2, l'8 maggio 2013, al n. 3233, serie 3);
    - c. materiale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Padova 2, l'8 maggio 2013, al n. 3234, serie 3);
  16. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    - a. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 4.265 t/anno;
    - b. materiale fecale non palabile di origine bovina pari a 2.842 t/anno.
  17. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Arzergrande (PD), ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e all'Azienda ULSS 6 Euganea (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
  18. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d." ed "e.", comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
  19. Con riferimento ai precedenti punti, resta salvo il rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni dell'Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
  20. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
  21. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
  22. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
  23. Inoltre, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Arzergrande (PD) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
  24. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1.924 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
  25. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla



d3872f77



legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.

26. In relazione al punto precedente la valutazione di impatto acustico dovrà considerare la nuova collocazione dell'edificio tecnologico rispetto alle distanze dalle civili abitazioni, nonché del riverbero interno prodotto.
27. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
28. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
29. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
30. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
31. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
32. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
33. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
34. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e comma 14 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%):

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm <sup>3</sup>
CO	800 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm <sup>3</sup>

35. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova).
36. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento e analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
37. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
38. Gestire, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato a operare nell'area interessata.
39. Presentare alla Provincia di Padova – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25.2.2016.



d3872f77



40. Nell'ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici predisporre la documentazione amministrativa che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in conformità e nei casi previsti dall'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.
41. Nell'ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell'anno solare, il rispetto degli indici di controllo medesimi.
42. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico), l'utilizzazione agronomica del digestato, cd. "digestato agrozootecnico", dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato "A" alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
43. Il produttore deve comunicare alla Provincia di Padova, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agrozootecnico" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
44. Con riferimento al campionamento del "digestato agrozootecnico", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova.
45. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
46. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
47. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
48. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall'impianto).
49. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
50. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
51. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Arzergrande (PD) la data di dismissione dell'impianto.
52. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
53. In relazione al precedente punto, depositare entro e non oltre il 14 luglio 2020 presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), un'integrazione alla garanzia finanziaria già depositata, ovvero un nuovo Contratto fideiussorio, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi,



d3872f77



decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti istruttori, il cui importo è stato stimato in euro 147.516,36 (euro centoquarantasettemilacinquecentosedici/36), maggiorata del 10 % per spese tecniche e del 22% per oneri fiscali.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (riferimento pratica VV.F n. 54046, protocollo n. 0023257 del 23 ottobre 2013).



d3872f77

